



Sent. n. 113/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, Cons. Alberto Rigoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46652** del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nata a OMISSIS, c.f. OMISSIS, residente in OMISSIS, moglie del defunto OMISSIS, nato a OMISSIS c.f. OMISSIS, in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore OMISSIS, nato a OMISSIS c.f. OMISSIS, e da OMISSIS, nata a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Aversa del Foro di Messina (c.f. VRSNNA76P56F158R) ed elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in Messina, Via Felice Bisazza, 65, come da mandati in calce al ricorso introduttivo;

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma, Repertorio n. 37875 Raccolta

n.7313.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 maggio 2026, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, l'avv. Anna Aversa per le ricorrenti e Mariateresa Nasso, per l'Inps.

FATTO

Con ricorso depositato in data 8 ottobre 2025 le ricorrenti agiscono in giudizio contro l'INPS chiedendo:

“1) Condannare l'INPS all'applicazione dell'esenzione IRPEF sulla pensione di reversibilità per le Vittime del Dovere e Soggetti equiparati a tutti i ricorrenti; 2) Condannare l'I.N.P.S. alla restituzione di tutta l'imposta IRPEF versata dal OMISSIS fino al decesso 23.01.2016 ed ai contribuenti fino alla data della corresponsione in quanto non dovuta, comprensiva di interessi legali fino al soddisfo; 3) Con vittoria di spesa e compensi”.

Le ricorrenti OMISSIS (anche quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore OMISSIS) e OMISSIS espongono di essere rispettivamente moglie e figlia del OMISSIS, deceduto in data 23.01.2016 a causa di patologie oncologiche in quanto operante in territori contaminati.

Il OMISSIS era stato riconosciuto “Vittima del dovere” con provvedimenti del Ministero della Difesa n. OMISSIS e n. OMISSIS.

Nel corso del 2019 la ricorrente OMISSIS chiedeva l'adeguamento dei privilegi previsti per le pensioni delle Vittime del Dovere alla sede INPS di Messina, istanza reiterata senza esito.

Un primo giudizio proposto avanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana si concludeva con sentenza n. OMISSIS con riconoscimento del diritto alla corresponsione della doppia annualità, ma senza riconoscimento

dell'esenzione IRPEF.

Una successiva istanza del 4.04.2024, indirizzata alla sede INPS di Messina, riceveva risposta negativa in quanto *“per le prestazioni pensionistiche liquidate a favore della categoria degli equiparati di cui all'art.1 comma 564 della legge n.266 del 2005, l'esenzione fiscale spetta ai solo trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di equiparato”*

Le ricorrenti richiamano la circ. INPS n. 98 del 11.11.2008, dove si stabilisce che i privilegi delle vittime del dovere devono essere estesi a tutti i trattamenti pensionistici, compresi i trattamenti degli eredi.

Nel richiamare costante giurisprudenza in tal senso, le ricorrenti insistono per il riconoscimento del diritto all'esenzione fiscale sui già menzionati trattamenti.

Si costituisce in giudizio l'INPS con memoria depositata il 25.02.2026 con la quale chiede l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160-bis c.g.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'eventuale mancate entrate tributarie in caso di accoglimento del ricorso.

Nel merito, l'INPS chiede il rigetto del ricorso sul presupposto dell'art. 1, comma 211 legge n. 232/2016 che recita: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui*

redditi”.

Analogo fondamento normativo l’INPS lo ravvisa nell’art. 34 del DPR n. 601/1973. Pertanto, stante la natura ordinaria del trattamento pensionistico, e non di privilegio, l’esenzione non sarebbe dovuta.

L’INPS conclude chiedendo il rigetto, nel merito, del ricorso e di tutte le domande ritenute infondate.

All’udienza del 21.05.2026 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni in atti.

DIRITTO

1. In via preliminare si prende atto della rinuncia da parte dell’INPS della richiesta di disporre, ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

L’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"*.

La citata l. n. 266/2005 all’art. 1, comma 563, ha individuato i soggetti considerati “vittime del dovere”, mentre al successivo comma 564 ha stabilito che sono “equiparati” ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il

decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

Ne consegue che, dal combinato disposto dell’art. 1, co. 211 della l. n. 232/2016 e dell’art. 1 co. 563 e 564 della l. n. 266/2005, deriva che le vittime del dovere ed equiparati o, in caso di loro decesso, familiari superstiti, sono destinatari del beneficio dell’esenzione fiscale. Tale esenzione si estende anche ai trattamenti pensionistici.

Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana n. 122/2025 e n. 193/2025; Sez. Piemonte n. 37/2026), che considera i riferimenti normativi contenuti nella disposizione invocata (legge n. 466/1980, legge n. 302/1990, art. 1, commi 563 e 564 della legge 266/2005) quali disposizioni che individuano i destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici, atteso che dette norme non prevedono alcun trattamento pensionistico ma delineano la nozione di “vittime del dovere” (Cass. Civ. sez. Trib. N- 15023/2024).

Pertanto, va riconosciuto alle ricorrenti il diritto all’applicazione del beneficio fiscale di cui all’art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 al trattamento pensionistico in godimento.

3. Le spese seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso, e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti

Sent. n. 113/2026/M

all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, legge n. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento.

Condanna l'INPS al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Bologna, 21.05.2026.

Il Giudice

Cons. Alberto Rigoni

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il giorno 10 giugno 2026

p. il Direttore di Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 10 giugno 2026

p. il Direttore di Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli (f.to digitalmente)